

Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia A.P.S.

Via Bettino Ricasoli 39/B
76011 – Bisceglie (BT)

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per la modifica dello Statuto Sociale

L'anno 2021, addì 23 del mese di marzo alle ore 18:00 presso la sede sociale dell'Associazione di Promozione Sociale "Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia" in Bisceglie (BT) in Via Bettino Ricasoli n. 39/B si è riunita l'Assemblea generale straordinaria della Associazione in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Adeguamento ed approvazione dello Statuto per l'iscrizione al R.U.N.T.S.;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto il Sig. Antonio Speranza, Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione nonché legale rappresentante della stessa, che constata la presenza della totalità dei soci e la presenza della totalità dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente pertanto dichiara validamente costituita l'Assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la Dott.ssa Rosa Monopoli a svolgere mansioni di segretaria per la stesura del presente verbale.

Passando alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'istituzione del "Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (in breve R.U.N.T.S.)" e la migrazione automatica dal Registro Regionale delle A.P.S., ha ritenuto indispensabile indire l'Assemblea straordinaria dei Soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale, conforme alle normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, come da Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente si procede alla lettura della bozza di Statuto predisposta dal Consiglio Direttivo. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

Con riferimento all'Art. 5 – Finalità e Attività, Il Presidente chiede inoltre al Consiglio Direttivo di poter prevedere l'istituzione di sedi secondarie presso altre Regioni Italiane, previa autorizzazione ed eventuale delega dei compiti ad un associato e/o persona di fiducia.

A conclusione della lettura dei n° 32 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Il Presidente fa presente all'Assemblea che, poiché l'adeguamento dello Statuto Sociale è imposto per legge, ai sensi dell'Art. 82, comma 3 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, chiederà in fase di

Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia A.P.S.

Via Bettino Ricasoli 39/B
76011 – Bisceglie (BT)

registrazione dello stesso presso l'ufficio di competenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate di poter usufruire dell'esenzione del pagamento dell'imposta di registro e delle marche da bollo come previsto dall'Art. 82, comma 3 del D.Lgs 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono inoltre incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto.

Il presente verbale e lo Statuto ad esso allegato vengono redatti in duplice copia, una verrà depositata presso l'Agenzia delle Entrate competente e l'altra sarà a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 20:15 previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Rosa Monopoli



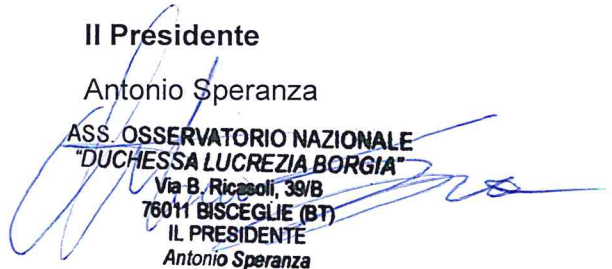
Il Presidente

Antonio Speranza

ASS. OSSERVATORIO NAZIONALE
"DUCHESSA LUCREZIA BORGIA"

Via B. Ricasoli, 39/B
76011 BISCEGLIE (BT)

IL PRESIDENTE
Antonio Speranza



STATUTO

OSSERVATORIO NAZIONALE DUCHESSA LUCREZIA BORGIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bisceglie (BT), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "OSSERVATORIO NAZIONALE DUCHESSA LUCREZIA BORGIA - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.; l'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Bettino Ricasoli n. 39/B nel comune di Bisceglie.

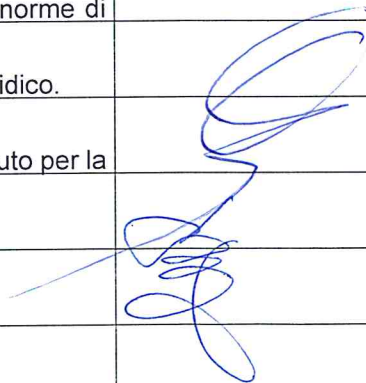
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto



Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Finalità e Attività

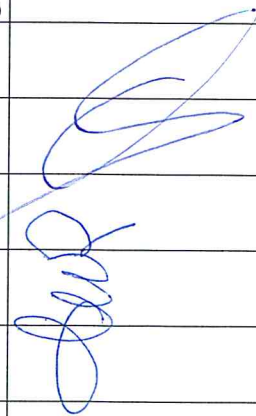
L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione, realizzazione e partecipazione ai nostri eventi culturali;
- organizzazione di gite culturali nelle città d'Arte;



E' facoltà dell'Associazione istituire sedi secondarie nelle altre Regioni italiane mediante la nomina di un delegato, previa riunione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

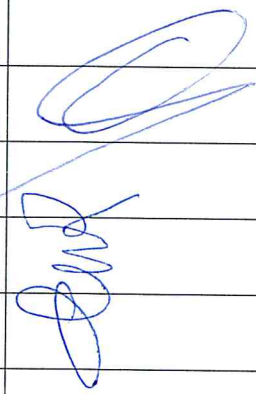
Possono aderire all'associazione altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, avendone fatto domanda scritta al consiglio direttivo, sono stati ammessi con deliberazione dello stesso, versano ogni anno la quota associativa e che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni.



- tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, mediante attività di ricerca e promozione culturale;
- comunicazione e sviluppo del turismo sociale;
- sviluppo della partecipazione attiva e responsabile dei cittadini alla vita culturale e sociale;
- informazione e comunicazione nell'ambito storico-artistico;
- collaborazione con Aziende ed Enti Locali per la promozione delle attività turistico-culturali dell'Osservatorio;
- promozione del prestigioso "Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia, Duchessa di Bisceglie e Reggente di Ferrara".

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel territorio della Regione Puglia.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile, né collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

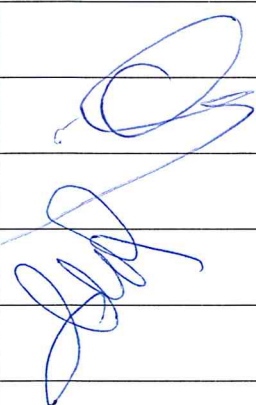
Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato



Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – Perdita della qualifica di associato

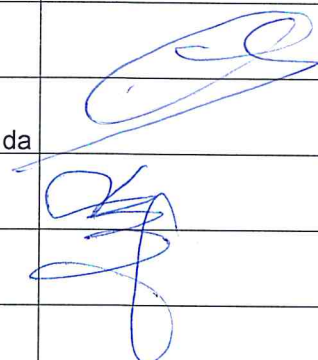
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da presentare al Presidente.

L'associato può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per tre mesi dal termine del versamento richiesto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente la motivazione del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata o mezzo equivalente.



Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

ART. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

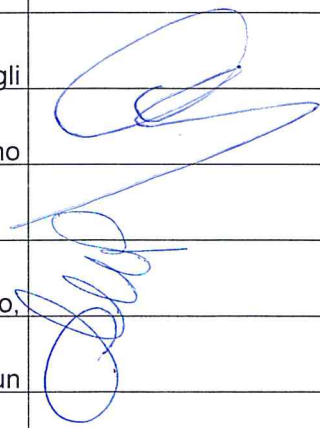
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.

ART. 11 – L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.



E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggistica istantanea e altri mezzi, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

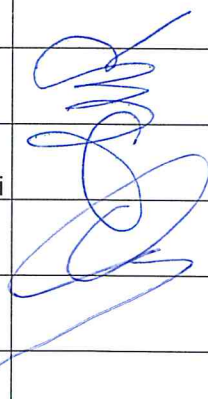
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

ART.12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
- d. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dell'associazione;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

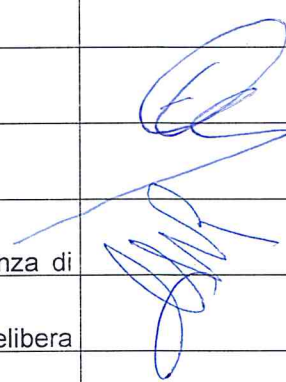
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 15 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

L'organo di amministrazione anche denominato consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

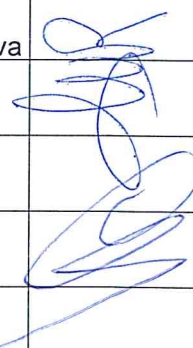
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,



- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | • predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la | |
| | programmazione economica dell'esercizio, | |
| | • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, | |
| | • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, | |
| | • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, | |
| | • disciplina l'ammissione degli associati, | |
| | • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. | |

	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di	
	tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del	
	terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	

	Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è	
	nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.	

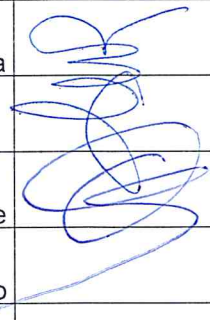
	ART. 16 – Il Presidente	
--	--------------------------------	--

	Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta	
	legalmente l'associazione di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	

	Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza	
	del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.	

	Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca	
	l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.	

	Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge	
	l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo	
	di amministrazione in merito all'attività compiuta.	



Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

ART. 17 – Organo di controllo

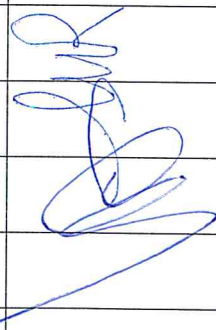
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 18 – Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | <ul style="list-style-type: none">• proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo | |
| | svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, | |
| | svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento | |
| | degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts. | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ART. 21 – I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

ART. 23 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

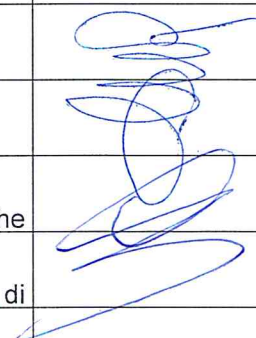
ART. 24 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

ART. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.



Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 – Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dai propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, l'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – Norma transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale de Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bisceglie, 23/03/2021.

Il Presidente

**ASS. OSSERVATORIO NAZIONALE
"DUCHESSA LUCREZIA BORGIA"**

Via B. Riccaoli, 30/B
76011 BISCEGLIE (BT)

IL PRESIDENTE
Antonio Speranza

Il Segretario

Antonio Speranza

